

Roma, 15 gennaio 2014

## ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**OGGETTO:** Emergenza Lampedusa. Ulteriore proroga fino al 31.12.2013 della sospensione dei premi assicurativi e nuova modalità di recupero.

Si fa seguito alle precedenti istruzioni<sup>1</sup> per comunicare che l'art. 1, comma 612<sup>2</sup>, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha differito al 31 dicembre 2013 il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, previsto dall'art. 23, comma 12-octies, della legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012, che era terminato al 1° dicembre 2012.

Pertanto, sono stati sospesi con effetto retroattivo i versamenti dei premi in scadenza dal 16 giugno 2011 al 31 dicembre 2013 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa al 12 febbraio 2011, data della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

---

<sup>1</sup> Circolari n. 39 del 15.7.2011 e n. 45 del 4.8.2011, nota prot. n. 7708 del 18.11.2011, nota prot. n. 5191 del 6.9.2012, nota prot. n. 1802 del 14.3.2013.

<sup>2</sup> Si riporta il testo della disposizione:

“612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 12 octies, come modificato dalla legge di stabilità 2014:

“12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 31 dicembre 2013”.

Nel silenzio delle legge, in analogia a quanto stabilito dal comma 613 per i tributi<sup>3</sup>, si ritiene che anche i premi assicurativi oggetto di sospensione debbano essere versati in unica soluzione entro la prima scadenza utile, vale a dire il **16 gennaio 2014**, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31.12.2013 fino alla data di effettivo versamento.

In alternativa gli interessati, qualora si trovino in situazione di temporanea obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione quanto dovuto, possono presentare istanza di rateazione ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 389/1989, con applicazione degli interessi di rateazione nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza alla sede competente<sup>4</sup>.

Si ricorda che per il versamento dei premi oggetto di sospensione e dei relativi interessi nel modello F24 deve essere indicato il numero di riferimento **999154**.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dr. Agatino Cariola

---

<sup>3</sup> Si riporta il testo della disposizione:

“613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento”.

<sup>4</sup> In analogia a quanto disposto dal comma 614 per il versamento dei tributi:

“614. E' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda”.